Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 317

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 1° dicembre 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 317 DEL 1° DICEMBRE 1975:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 87: **Ministero del tesoro - Direzione generale della Cassa depositi e prestiti - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:** 1ª Etrazione di cartelle 9 % effettuate nell'anno 1975.

(10298)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 novembre 1975, n. **563.**

Concessione di un contributo al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) per gli anni 1972-75.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la erogazione, a favore del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), delle seguenti somme:

a) controvalore in lire di dollari USA 16.300.000 a titolo di contributo per la partecipazione italiana al Programma su citato per gli anni 1973, 1974 e 1975, da ripartirsi in ragione di dollari USA 5.000.000 per l'anno 1973, dollari USA 5.650.000 per l'anno 1974 e dollari USA 5.650.000 per l'anno 1975;

b) controvalore in lire di dollari USA 97.942,30 a titolo di conguaglio dovuto dall'Italia, a causa delle oscillazioni nei rapporti di cambio, sul contributo straordinario per il 1972.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 10.350.000.000, si provvede: quanto a L. 3.150.000.000 a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973 intendendosi all'uopo prorogato il termine previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, per l'utilizzo di dette disponibilità; quanto a L. 3.600.000.000 a carico dello stanziamento del corrispondente capitolo 3523 per l'esercizio 1974 e quanto a L. 3.600.000.000 con riduzione del fondo di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno 1975.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 novembre 1975

LEONE

MORO — RUMOR — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. **564.**

Autorizzazione alla Comunità dei braccianti, in Roma, ad acquistare un'immobile.

N. 564. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Comunità dei braccianti, in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 7.550.000, un appartamento sito in Roma, viale Giustiniano imperatore, 26, di proprietà del signor Secondo Massatani censito al nuovo catasto edilizio urbano alla pagina 230.871, foglio n. 841, particella 370 sub 11, riservato ad uso diretto dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 41

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1974.

Caratteristiche tecnico-artistiche del nuovo biglietto di Stato da L. 500.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393;
Visto l'art. 1 della legge 31 marzo 1966, n. 171;
Visto il proprio decreto in data 20 giugno 1966;
Considerata l'opportunità di emettere un nuovo biglietto di Stato da L. 500 in sostituzione di quello autorizzato con il citato decreto presidenziale 20 giugno 1966;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche tecnico-artistiche del nuovo biglietto di Stato da L. 500 « tipo 1974 » sono determinate come appresso:

carta: bianca, liscia, filigranata, contenente fibre fluorescenti;
filigrana: stemma della Repubblica a punto fisso;
formato carta: mm 115 × 58;
formato stampa: mm 107 × 50;
stampa: calcografica ed offset a secco sui due lati del foglio;
colori: nel recto due colori calcografici e tre offset-sec con iride; nel verso un colore calcografico e due offset-sec con iride.

Recto:

l'elemento figurativo principale è una testa alata di Mercurio poggiante, alla destra del biglietto, su una cornice formata da elementi meccanici, cornice che prosegue, in parte, sui lati verticali della composizione inserendosi, a sinistra, in un rosone ovale spezzato al cui centro è inserita la filigrana (stemma della Repubblica).

Le leggende si susseguono dall'alto verso il basso nel seguente ordine:

REPUBBLICA ITALIANA (in carattere romano ombreggiato)
CINQUECENTO (in carattere romano)
la leggenda « LIRE » (entro un rosone ovale)
sotto « 500 » in cifre

alla base la leggenda « BIGLIETTO DI STATO A CORSO LEGALE » (in carattere romano)

a sinistra sotto il rosone spezzato le tre firme che autenticano il biglietto e cioè dall'alto in basso:

« IL DIRETTORE GEN. DEL TESORO » segue la firma,

« IL CASSIERE SPECIALE » segue la firma,

« V° PER LA CORTE DEI CONTI » segue la firma

a sinistra verticalmente oltre la cornice è riportato « 500 » in cifre.

La serie ed il numero figurano all'estremità sinistra ed all'estremità destra della sommità del biglietto. Alla base, sul margine bianco, a sinistra la leggenda « I.P.S. OFF. CARTE VALORI » ed a destra il nome dell'artista « VANGELLI ».

Un fondino in offset a linea intrecciata a più colori copre la quasi totalità della superficie stampata.

Colori:

calco: bleu acciaio e verde smeraldo tendente all'azzurro;

offset-sec: giallo limone, giallo ocra, celeste chiaro e rosa antico (iride).

Verso:

l'elemento figurativo principale del verso è una composizione allegorica raffigurante l'umanità che domina la natura strappando ad essa la materia e le energie necessarie per il progresso dell'uomo, volgendole poi a conquistare i segreti delle stelle.

Dietro la composizione domina orizzontalmente il valore « 500 » in cifre per la quasi totale dimensione del biglietto. Sotto la leggenda « LIRE » e « CINQUECENTO » in lettere.

Di lato a destra, verticalmente, sono riportati i dati relativi ai decreti.

Su quasi la totalità del biglietto, un fondino offset a due colori con iride disegna una raggiera che si diparte dall'ultima cifra del valore « 500 » in alto.

Colori:

calco: viola grigio;

offset-sec: verde oliva chiaro, azzurro e giallo arancio (iride).

Art. 2.

Il contingente in valore nominale del nuovo biglietto di Stato da L. 500 di cui al presente decreto è fissato in L. 150.000.000.000 (centocinquantamiliardi).

Art. 3.

E' approvato il tipo del suddetto biglietto di Stato da L. 500, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1974

LEONE

LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1974
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 294

(10300)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1973.

Caratteristiche del biglietto della Banca d'Italia da L. 2000.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonchè le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Vista la legge 18 maggio 1973, n. 272;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio superiore della Banca d'Italia nella riunione del 27 luglio 1973, n. 894, con la quale, considerata l'opportunità di porre in essere un biglietto del taglio da L. 2000, ne vengono approvate le caratteristiche;

Vista la lettera n. 101443 del 13 agosto 1973 dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia, con la quale, in riferimento alla predetta deliberazione, si chiede che vengano determinati i distintivi ed i segni caratteristici del predetto biglietto di banca da L. 2000;

Determina:

Art. 1.

Il biglietto della Banca d'Italia da L. 2000 (duemila) avrà i distintivi ed i segni caratteristici di seguito indicati:

detto biglietto è stampato in calcografia e letter-set su carta filigranata color avorio con intonazione sul grigio, di speciale impasto ad alte caratteristiche, contenente fibrille luminescenti.

La filigrana, che è a punto fisso, è posta sulla sinistra del biglietto guardando il recto ed è costituita da una testina raffigurante Evangelista Torricelli, riproduzione di un quadro appartenente ad una collezione privata (Firenze). La carta contiene un filo di sicurezza svolgentesi in senso verticale, inserito nella zona immediatamente a sinistra dello spazio riservato alla filigrana.

Le dimensioni del biglietto sono di mm 133 × 65 circa. Quelle della parte cromatica del recto sono di circa mm 123 × 55, mentre quelle della parte cromatica del verso sono inferiori di circa mm 1 nei due sensi.

Il *recto* del biglietto porta sulla parte centrale il ritratto a mezzo busto di Galileo Galilei, stampato in calcografia in color bruno. L'incisione riproduce il quadro di Justus Sustermans esposto alla galleria degli Uffizi di Firenze. Nella parte inferiore destra del ritratto è stampato in negativo il nome GALILEO, mentre quello dell'incisore, T. CIONINI INC., è stampato in positivo fuori del ritratto, immediatamente alla destra del nome Galileo.

Nella zona a destra del ritratto è impressa, sempre in calcografia ma in color grigio azzurro, la riproduzione della cattedrale e del campanile di Pisa (Torre pendente). Al di sopra di questa vignetta è la scritta, realizzata in calcografia in color verde, BANCA D'ITALIA, con al di sotto, sormontate dalle rispettive diciture, le firme del Governatore e del cassiere.

Un nastro a guilloche, stampato in calcografia in colore bruno (ad eccezione dei risvolti terminali che riprendono il colore verde del contrassegno), si snoda dalla sinistra del ritratto fino alla estrema destra del

biglietto intersecando il contrassegno di Stato. Nella parte estrema sinistra del biglietto è riprodotta, con procedimento calcografico ed in color grigio azzurro, la lampada, detta di Galileo, esistente nel duomo di Pisa.

Nella zona inferiore, stampata in calcografia color verde, è la scritta su tre righe LIRE - DUEMILA - PAGABILI A VISTA AL PORTATORE: al di sotto di tale scritta sono stampate, in letter-set ed in negativo, le cifre 2000.

In gran parte della zona cromatica del recto, escluse le parti riservate alla filigrana, al volto del Galileo ed al contrassegno, è impresso il letter-set un fondino geometrico costituito da linee ondulate e da linee a grande raggio di curvatura intersecantisi: nella zona che corrisponde al lampadario ed alla scritta sottostante è stampato un fondino a linee parallele non rettilinee con andamento verticale.

La stampa dei fondini è realizzata in modo da dare una impressione cromatica generale tendente al verde nella metà sinistra del biglietto e, con procedimento ad iride, all'aranciato nella zona destra del biglietto corrispondente alla cattedrale.

Una cornicetta calcografica di color bruno delimita orizzontalmente la parte cromatica inferiore del biglietto. Nella parte sinistra del margine bianco inferiore del biglietto è la scritta, realizzata in calcografia in color bruno, OFFICINA DELLA BANCA D'ITALIA, mentre nella parte destra dello stesso margine è riportato, in calcografia, il nome del bozzettista: L. LAZZARINI INV.

La serie ed il numero del biglietto, costituiti da una opportuna combinazione di lettere e cifre, sono stampati tipograficamente in nero: a sinistra, immediatamente sotto la scritta PAGABILI A VISTA AL PORTATORE e, a destra, immediatamente sopra la scritta BANCA D'ITALIA.

Il *verso* del biglietto, stampato interamente in letter-set, presenta sulla sinistra la riproduzione di una antica mappa dei due emisferi celesti con i segni zodiacali, tratta da una incisione inglese originale del XVII secolo, mentre sulla metà destra figura il paesaggio di Arcetri con, in primo piano, elementi riferentisi all'osservatorio astronomico che ha sede in detta località; questa vignetta è delimitata, in basso, dalla riproduzione di un antico telescopio sul quale si avvolge un nastrino decorato con un motivo a rombi.

Al di sotto della mappa, racchiuso tra due fasce orizzontali in cui l'effetto di moiré è ottenuto con due fondini sovrapposti, è il valore in cifre 2000, in negativo, preceduto dalla scritta LIRE.

Tra la mappa e la vignetta, nello spazio interno di una rosetta ottenuta mediante un intreccio di nastrini in colore blu e giallo, sono stampate, su un rigatino orizzontale sfumato al centro, le comminatorie penali ripartite su 4 righe LA LEGGE PUNISCE - I FABBRICATORI - E GLI SPACCIATORI - DI BIGLIETTI FALSI.

Nella parte centrale del biglietto, in basso immediatamente a destra della rosetta, è stampato in positivo il nome dell'incisore del paesaggio di Arcetri e della mappa: CERICHELLI.

Al di sopra del paesaggio di Arcetri, nella parte destra del biglietto, a limite stampa, è riportata su una unica riga la dicitura BANCA D'ITALIA inserita su un fondino, costituito da linee rette parallele, che delimita in quella zona la parte superiore del biglietto.

Sul margine bianco inferiore sinistro del biglietto è impressa orizzontalmente, in color marrone, l'indicazione dei decreti ministeriali riguardanti rispettivamente la creazione e le caratteristiche del biglietto.

Un fondino a raggiera, con centro in corrispondenza della rosetta, si estende per buona parte della metà destra del biglietto fino a limite stampa, conferendo, in corrispondenza del cielo del paesaggio di Arcetri e della zona riservata alla filigrana, una colorazione sfumata grigio avana.

L'aspetto cromatico del verso della nuova banconota è intonato nettamente al bleu grigiastro nella zona occupata dalla mappa celeste ed al color giallo caldo nella zona delle fasce orizzontali contenenti la cifra 2000 mentre, con effetto d'iride, assume intonazione sul grigio verdino in corrispondenza del paesaggio di Arcetri. Un rigatino di color giallo è stampato sotto il paesaggio di Arcetri e delimita, a destra, con andamento semicircolare, la zona riservata alla filigrana.

Art. 2.

Sul *recto* del biglietto di cui all'art. 1 sarà stampato, in calcografia ed in color verde, il contrassegno di Stato in conformità del decreto ministeriale 23 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 27 aprile 1971, n. 104.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1973

Il Ministro: LA MALFA

(10301)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1975.

Istituzione di un'agenzia consolare di 2ª categoria in Heraklion (Grecia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita in Heraklion (Grecia) un'agenzia consolare di 2ª categoria, alle dipendenze del consolato d'Italia in Atene-Pireo, con la seguente circoscrizione territoriale: l'isola di Heraklion.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1975

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1975
Registro n. 412 Esteri, foglio n. 107

(10176)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1975.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Fergat, ex S.p.a. Nicra, stabilimento di Rivoli Cascine Vica, già della S.p.a. Industrie A. Zanussi, in Pordenone, azienda con più di cinquecento dipendenti, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 25 giugno 1974 con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Industrie A. Zanussi di Pordenone, stabilimento di Rivoli Cascine Vica (Torino), con effetto dall'11 giugno 1973;

Vista l'istanza intesa ad ottenere il beneficio delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464; per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, presentata dalla S.p.a. Nicra, che ha rilevato lo stabilimento di Rivoli Cascine Vica della S.p.a. Industrie A. Zanussi di Pordenone;

Considerato che la S.p.a. Nicra è subentrata nella gestione del predetto stabilimento alla S.p.a. Industrie A. Zanussi di Pordenone, in attuazione del piano di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale predisposto da quest'ultima società ed approvato con il sopracitato decreto interministeriale 25 giugno 1974;

Considerato che la S.p.a. Nicra ha modificato la denominazione della ragione sociale in S.p.a. Fergat;

Rilevato che sussistono nei confronti della S.p.a. Fergat, ex Nicra, le particolari condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Fergat, ex S.p.a. Nicra, stabilimento di Rivoli Cascine Vica (Torino), già della S.p.a. Industrie A. Zanussi di Pordenone, azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 21 agosto 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10245)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1975.

Nomina, per la regione Liguria, della commissione di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente disciplina dell'attività sementiera, per il triennio 1975-77.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, che disciplina l'attività sementiera;

Considerato che, a norma dell'art. 2 della citata legge, la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale competente per territorio;

Ritenuta la necessità di far luogo per il triennio 1975-77, alla nomina della predetta commissione presso l'ispettorato agrario compartimentale per la regione Liguria;

Viste le proposte formulate dall'Associazione italiana produttori e selezionatori di sementi agricole con lettera n. 866 del 22 marzo 1975 e dalla Federazione italiana dei consorzi agrari con lettera del 2 aprile 1975;

Vista la lettera n. 29807/5274 del 16 luglio 1975, con la quale l'assessorato all'agricoltura e foreste della regione Liguria designa il presidente della commissione;

Decreta:

Per la regione Liguria la commissione di cui alle premesse per il triennio 1975-77 è così composta:

Bruno dott. Francesco, capo dell'ispettorato agrario compartimentale, che la presiede;

Beresi dott. Faustino, direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante di Sanremo;

Puccini prof. Giuliano, direttore dell'istituto sperimentale per la floricoltura di Sanremo;

Volpi dott. Luigi, direttore incaricato di sezione operativa dell'istituto sperimentale per la floricoltura di Sanremo;

Ronco rag. Tito, rappresentante dei produttori di sementi;

Vicarelli Dario, rappresentante della Federazione italiana dei consorzi agrari.

La commissione viene integrata, di volta in volta, dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da due rappresentanti provinciali degli agricoltori e da due rappresentanti provinciali dei coltivatori diretti, nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive province.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario dell'ispettorato agrario compartimentale.

Roma, addì 8 ottobre 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1975
Registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 247

(10062)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1975.

Nomina, per la regione Piemonte, della commissione di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente disciplina dell'attività sementiera, per il triennio 1975-77.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, che disciplina l'attività sementiera;

Considerato che, a norma dell'art. 2 della citata legge, la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale competente per territorio;

Ritenuta la necessità di far luogo, per il triennio 1975-77, alla nomina della predetta commissione presso l'ispettorato agrario compartimentale per la regione Piemonte;

Viste le proposte formulate dalla Federazione italiana dei consorzi agrari con lettera del 2 aprile 1975 e dalla Società produttori riso, con lettera del 6 marzo 1975;

Vista la lettera n. 5488 dell'8 luglio 1975 con la quale l'assessorato all'agricoltua del Piemonte designa il presidente della commissione;

Decreta:

Per la regione Piemonte la commissione di cui alle premesse per il triennio 1975-77 è così composta:

Curzio dott. Carlo, incaricato, capo dell'ispettorato agrario compartimentale per il Piemonte, che la presiede;

Ugolino prof. Alberto, direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante di Torino;

Quagliotti prof.ssa Luciana, direttore dell'istituto coltivazioni erbacee dell'Università degli studi di Torino;

Bertolino dott. Claudio, direttore reggente della sezione specializzata per la risicoltura di Vercelli dello istituto sperimentale per la cerealicoltura;

Battaglia dott. Paolo, rappresentante della Federazione italiana dei consorzi agrari;

Minghelli dott. Arcangelo, rappresentante della Società produttori riso (Sapri).

La commissione viene integrata, di volta in volta, dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da due rappresentanti provinciali degli agricoltori e da due rappresentanti provinciali dei coltivatori diretti nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive province.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario dell'ispettorato agrario compartimentale.

Roma, addì 8 ottobre 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1975
Registro n. 17 *Agricoltura, foglio n.* 246

(10061)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1975.

Nomina, per la regione Umbria, della commissione di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente disciplina dell'attività sementiera, per il triennio 1975-77.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, che disciplina l'attività sementiera;

Considerato che, a norma dell'art. 2 della citata legge, la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale competente per territorio;

Ritenuta la necessità di far luogo, per il triennio 1975-77, alla nomina della predetta commissione presso l'ispettorato agrario compartimentale per la regione Umbria;

Viste le proposte formulate dall'Associazione italiana produttori e selezionatori di sementi agricole con lettera n. 866 del 22 marzo 1975 e dalla Federazione italiana dei consorzi agrari con lettera del 2 aprile 1975;

Vista la lettera n. 4862 del 12 settembre 1975 con la quale l'assessorato all'agricoltura e foreste per la regione Umbria designa il presidente della commissione;

Decreta:

Per la regione Umbria la commissione di cui alle premesse per il triennio 1975-77 è così composta:

Strinati dott. Nazareno, funzionario dell'assessorato all'agricoltura e foreste per la regione Umbria, che la presiede;

Bonciarelli prof. Francesco, direttore dell'istituto coltivazioni erbacee dell'Università degli studi di Perugia;

Petruccioli prof. Giovanni, direttore della sezione operativa di Spoleto dell'istituto sperimentale per l'olivicoltura;

D'Armini dott. Mario, direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante di Perugia;

Ciaccia dott. Ugo, rappresentante della Federazione italiana dei consorzi agrari;

Bavicchi dott. Francesco, rappresentante dei produttori di sementi.

La commissione viene integrata, di volta in volta, dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da due rappresentanti provinciali degli agricoltori e da due rappresentanti provinciali dei coltivatori diretti nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive province.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario dell'ispettorato agrario compartimentale.

Roma, addì 8 ottobre 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1975
Registro n. 17 *Agricoltura, foglio n.* 242

(10066)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1975.

Nomina, per la regione Abruzzi, della commissione di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente disciplina dell'attività sementiera, per il triennio 1975-77.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, che disciplina l'attività sementiera;

Considerato che, a norma dell'art. 2 della citata legge, la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale competente per territorio;

Ritenuta la necessità di far luogo, per il triennio 1975-77, alla nomina della predetta commissione presso l'ispettorato agrario compartimentale per la regione Abruzzi;

Viste le proposte formulate dall'Associazione italiana produttori e selezionatori di sementi agricole con lettera n. 866 del 22 marzo 1975 e dalla Federazione italiana dei consorzi agrari con lettera del 2 aprile 1975;

Vista la lettera n. 8729 del 17 luglio 1975, con la quale la giunta regionale d'Abruzzi designa il presidente della commissione;

Decreta:

Per la regione Abruzzi la commissione di cui alle premesse per il triennio 1975-77 è così composta:

Padula dott. Guido, capo dell'ispettorato agrario compartimentale per gli Abruzzi, che la presiede;

Vincenzo prof. Tullio, direttore dell'osservatorio delle malattie delle piante di Pescara;

Cucurachi dott. Angelo, direttore dell'istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara;

Brighina dott. Aldo, direttore di sezione dell'istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara;

D'Eugenio Asvero, rappresentante dei produttori di sementi;

Pellacchi dott. Virginio, rappresentante della Federazione italiana dei consorzi agrari.

La commissione viene integrata, di volta in volta, dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da due rappresentanti provinciali degli agricoltori e da due rappresentanti provinciali dei coltivatori diretti, nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza delle ditte delle rispettive province.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario dell'ispettorato agrario compartimentale.

Roma, addì 8 ottobre 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1975
Registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 241

(10067)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Sannicandro Garganico.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497. sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Foggia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 25 febbraio 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la località lago di Lesina sita nell'ambito del territorio comunale di Sannicandro Garganico;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Sannicandro Garganico;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché la zona, facilmente accessibile da ogni parte del Gargano e della pianura, è ricchissima di varietà di immagini e di inquadrature, sia per i toni, le sfumature, gli accostamenti di colore, sia per i contrasti a volte impensabili e pur sempre meravigliosamente armonizzati in continua mescolanza di pinete, arenili, colline dal profilo armonico, specchi d'acqua lacuali, che fanno di essa un elemento paesaggistico di insieme di primordine;

Decreta:

La località del lago di Lesina sita nel territorio del comune di Sannicandro Garganico ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

tratto *A-B*: parte dalla vecchia foce Càldoli, sulla costa del lago di Lesina, tocca il M. ai Càldoli, passa per la Cava fino al punto *B* nei pressi della masseria Galasso;

tratto *B-C*: dal precedente punto *B* nei pressi della masseria Galasso, attraversa la contrada San Leonardo ed il C. Feudo, tocca il C. Palmieri fino al punto *C* in località « Il Vallone »;

tratto *C-D*: dal precedente punto *C* in località « Il Vallone » prosegue verso nord-est attraverso la cava di tufo, in località Medicobrutto volge a sud-est, passa dalla masseria Don Matteo, attraversa la strada statale n. 89 Garganica al km 35 fino al punto *D* al canale Orsola;

tratto *D-E*: dal precedente punto *D* sul canale Orsola, volge a nord seguendo il confine di territorio comunale, passa per il monte d'Elio fino al punto *E*, in contrada Capoiale;

tratto *E-F*: dal precedente punto E in contrada Capoiale segue la costa adriatica passando per il rudere di torre di Calarossa fino a torre Mileto (punto *F*);

tratto *F-G*: dal precedente punto *F* (torre Mileto), segue il corso del canale Alto, da nord verso sud-ovest, passa a valle della masseria del Sergente fino al punto *G* in contrada Iascarella;

tratto *G-A*: dal precedente punto *G* in località Iscarella segue la costa meridionale del lago di Lesina fino al punto *A*, alla vecchia foce Càldoli.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Foggia.

La soprintendenza ai monumenti di Bari curerà che il comune di Sannicandro Garganico provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge predetta.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 ottobre 1975

Il Ministro
per i beni culturali e ambientali
SPADOLINI

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

L'anno millenovecentosettantuno, addì venticinque del mese di febbraio, alle ore 11,30, nella sede dell'amministrazione provinciale di Foggia, previa diramazione degli inviti fatta dal presidente con lettere raccomandate **n. 14 e n. 15 di prot.** del 16 febbraio 1971, si è riunita, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del successivo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Foggia per l'esame del seguente ordine del giorno:

vincolo panoramico delle zone costiere dei laghi di Lesina e di Varano.

(*Omissis*).

Risulta assente il sindaco del comune di Sannicandro Garganico, regolarmente invitato.

(*Omissis*).

La commissione, non ritenendo necessario effettuare un apposito sopralluogo nella zona oggetto della proposta di vincolo, essendo la stessa già conosciuta da ciascuno dei componenti; riconoscendo che la località del lago di Lesina, di pertinenza del comune di Sannicandro Garganico, presenta i requisiti di cospicua bellezza contemplati nei punti 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e nei punti 4 e 5 dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, in quanto la zona, facilmente accessibile da ogni parte del Gargano e della pianura, è ricchissima di varietà di immagini e di inquadrature, sia per i toni, le sfumature, gli accostamenti di colore, sia per i contrasti a volte impensabili e pur sempre meravigliosamente armonizzati in continua mescolanza di pinete, arenili, colline dal profilo armonico, specchi d'acqua lacuali, che fanno di essa un elemento paesaggistico di insieme di primordine; previa votazione esperita nelle forme di legge, con cinque voti favorevoli ed uno contrario; decide di proporre per il vincolo, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, numeri 4 e 5, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1535, la zona del lago di Lesina di pertinenza del comune di Sannicandro Garganico, così come appare nella cartografia su scala 1:25.000 annessa al presente verbale e facente parte integrante di esso, delimitata dalle poligonali seguenti:

tratto *A-B*: parte dalla vecchia foce Càldoli, sulla costa del lago di Lesina, tocca il M. ai Càldoli, passa per la Cava fino al punto *B* nei pressi della masseria Galasso;

tratto *B-C*: dal precedente punto *B* nei pressi della masseria Galasso, attraversa la contrada San Leonardo ed il C. Feudo, tocca il C. Palmieri fino al punto *C* in località « Il Vallone »;

tratto *C-D*: dal precedente punto *C* in località « Il Vallone » prosegue verso nord-est attraverso la cava di tufo, in località Medicobrutto volge a sud-est, passa dalla masseria Don Matteo, attraversa la strada statale n. 89 Garganica al km 35 fino al punto *D* al canale Orsola;

tratto *D-E*: dal precedente punto *D* sul canale Orsola, volge a nord seguendo il confine di territorio comunale, passa per il monte d'Elio fino al punto *E*, in contrada Capoiale;

tratto *E-F*: dal precedente punto *E* in contrada Capoiale segue la costa adriatica passando per il rudere di torre di Calarossa fino a torre Mileto (punto *F*);

tratto *F-G*: dal precedente punto *F* (torre Mileto), segue il corso del canale Alto, da nord verso sud-ovest, passa a valle della masseria del Sergente fino al punto *G* in contrada Iascarella;

tratto *G-A*: dal precedente punto *G* in località Iascarella segue la costa meridionale del lago di Lesina fino al punto *A*, alla vecchia foce Càldoli.

(*Omissis*).

(10034)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1975.

Autorizzazione alla Centrale altoatesina Raiffeisen, società per azioni con sede in Bolzano, a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio in tutto il territorio della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Centrale altoatesina Raiffeisen, società per azioni con sede in Bolzano;

Considerato, inoltre, che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze attribuitele dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'esistenza delle particolari esigenze economiche e creditizie di carattere locale, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 27 novembre 1970;

Decreta:

La Centrale altoatesina Raiffeisen, società per azioni con sede in Bolzano, è autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, in tutto il territorio della provincia di Bolzano.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Centrale altoatesina Raiffeisen.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(10153)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1975.

Autorizzazione alla « S.p.a. Magazzini Malpensa » ad istituire ed esercitare in Lonate Pozzolo un magazzino generale da adibire al deposito di merci nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sullo ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Vista l'istanza in data 15 settembre 1972, con la quale la « S.p.a. Magazzini generali Malpensa » ha chiesto di essere autorizzata ad istituire ed esercitare in Lonate Pozzolo, via del Gregge, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 28 del 6 febbraio 1973, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta ed ha approvato il regolamento e le tariffe per l'esercizio dell'istituendo magazzino generale;

Viste le successive istanze in data 12 luglio 1974, trasmesse dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese con parere favorevole, e 25 novembre 1974, con le quali la società interessata, mutata la denominazione sociale in « S.p.a. Magazzini Malpensa », ha chiesto di essere autorizzata ad istituire ed esercitare il magazzino generale per il deposito delle sole merci nazionali e nazionalizzate;

Vista la deliberazione n. 53 del 6 febbraio 1975, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese, riesaminata la richiesta della società, ha espresso al riguardo parere negativo, tenuto conto del fatto che al capitale sociale partecipa in elevata percentuale una società svizzera e ritenendo che la zona in cui sorge il complesso da adibire a magazzino generale rientri, per destinazione, nel piano di ampliamento dell'aeroporto Malpensa e che tale complesso per la sua collocazione costituisca un'appendice naturale e specifica del traffico di quell'aeroporto per cui, stante la caratteristica di movimentazione rapida delle merci che vi transitano, non si riscontrerebbero effettive necessità per il commercio e l'industria locali dell'istituzione del magazzino generale;

Ritenuto che l'appartenenza di azioni a soggetto straniero non costituisca fatto ostativo all'accoglimento della richiesta;

Accertato che, come da attestazione in data 8 luglio 1975 del comune di Lonate Pozzolo, gli impianti di proprietà della « S.p.a. Magazzini Malpensa » non si trovano in zona attualmente in corso di espropriazione o destinata all'ampliamento dell'aeroporto Malpensa;

Ritenuto, altresì, che le argomentazioni della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese circa le possibili caratteristiche delle merci che potrebbero essere depositate nel predetto magazzino non costituiscono di per se stesse motivo idoneo per la reiezione dell'istanza, tenuto anche conto di probabili maggiori sviluppi dell'attività del magazzino stesso;

Decreta:

Art. 1.

La « S.p.a. Magazzini Malpensa » è autorizzata ad istituire ed esercitare in Lonate Pozzolo, via del Gregge, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate.

I locali per il deposito delle merci sono compresi in un fabbricato di mq 4000 circa, suddiviso in tre reparti, meglio descritto nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Nella gestione del magazzino generale si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese con la deliberazione n. 28 del 6 febbraio 1973, con esclusione di quelle concernenti il deposito di merci estere.

Art. 3.

L'ammontare del deposito cauzionale che la « S.p.a Magazzini Malpensa » deve prestare per l'esercizio del magazzino generale è determinato nella misura di lire 25.000.000 (venticinquemilioni), salvo successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(10150)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1975.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore chimico e dei fertilizzanti operanti in provincia di Potenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, *concernente l'intervento straordinario della Cassa per* l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore chimico e dei fertilizzanti operanti in provincia di Potenza sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore chimico e dei fertilizzanti operanti in provincia di Potenza.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10214)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Papa - Industria del legno, dei metalli e della plastica, in San Donà di Piave.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 22 maggio 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Papa - Industria del legno, dei metalli e della plastica, con sede in San Donà di Piave (Venezia), con effetto dal 18 novembre 1974;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Papa - Industria del legno, dei metalli e della plastica, con sede in San Donà di Piave (Venezia), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1975

Il Ministro: TOROS

(10247)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Samo - Divisione macchine per maglieria e calze della Società italiana smeriglio - S.I.S. S.p.a., stabilimento di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 5 aprile 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Samo - Divisione macchine per maglieria e calze della Società italiana smeriglio - S.I.S. S.p.a., stabilimento di Brescia, con effetto dal 16 settembre 1974;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Samo - Divisione macchine per maglieria e calze della Società italiana smeriglio - S.I.S. S.p.a., stabilimento di Brescia, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1975

Il Ministro: TOROS

(10248)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 6 ottobre 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Ronald K. Kirkpatrick, vice console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(10189)

In data 6 ottobre 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Felix Eduardo Michel, console di Argentina a Roma.

(10190)

In data 6 ottobre 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Sonia Diez De Medina De Guinetti, vice console onorario di Bolivia a Roma.

(10191)

In data 6 ottobre 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Lucy Fabricatore, vice console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(10192)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Proroga fino al 31 ottobre 1975 dell'autorizzazione alla vendita in recipienti di plastica dell'acqua minerale « Evian-Cachat ».

Con decreto 23 settembre 1975, n. 1554, la Société anonyme des eaux minerales d'Evian, rappresentata in Italia dalla S.p.a Sitra-Evian italiana, in Roma, largo Valtournanche, 3, è stata autorizzata a continuare la vendita dell'acqua minerale naturale francese « Evian-Cachat » in recipienti di materiale plastico, di cui al decreto ministeriale 6 febbraio 1975, n. 1519, fino al 31 ottobre 1975.

(10257)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Manoppello

Con decreto ministeriale 2 settembre 1975, n. 1756, si approva l'atto 10 settembre 1974, n. 97318 di repertorio, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244; 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mancini Alfredo, nato l'8 gennaio 1912 a Manoppello (Pescara), delle zone demaniali, facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Manoppello, estese mq 670, riportate in catasto alle particelle numeri 328 parte e 447 del foglio di mappa n. 37 del comune di Manoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 258 e 257.

(10088)

Con decreto ministeriale 2 settembre 1975, n. 1755, si approva l'atto 10 settembre 1974, n. 97317 di repertorio, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244; 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Zazzara Luigi, nato il 19 ottobre 1904 a Manoppello (Pescara), della zona demaniale, facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Manoppello, estesa mq 14, riportata in catasto alla particella n. 579 parte del foglio di mappa n. 34 del comune di Manoppello e nella planimetria tratturale con il n. 124.

(10091)

Con decreto ministeriale 2 settembre 1975, n. 1757, si approva l'atto 10 settembre 1974, n. 97319 di repertorio, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244; 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la classificazione e l'alienazione a Monaco Antonio, nato il 29 novembre 1931 a Lettomanoppello (Pescara), Di Matteo Maria, nata il 21 novembre 1937 a Manoppello (Pescara), della zona demaniale, facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Manoppello, estesa mq 150, riportata in catasto alla particella n. 814 del foglio di mappa n. 36 del comune di Manoppello e nella planimetria tratturale con il n. 80.

(10089)

Con decreto ministeriale 2 settembre 1975, n. 1753, si approva l'atto 31 agosto 1974, n. 97271 di repertorio, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244; 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Giusti Elvira, nata il 9 ottobre 1919 a Lettomanoppello (Pescara), della zona demaniale, facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Manoppello, estesa mq 540, riportata in catasto alla particella n. 806 del foglio di mappa n. 36 del comune di Manoppello e nella planimetria tratturale con il n. 72.

(10090)

Con decreto ministeriale 2 settembre 1975, n. 1752, si approva l'atto 31 agosto 1974, n. 97270 di repertorio, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244; 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mezzanotte Ines, nata il 5 agosto 1924 a Catignano (Pescara), delle zone demaniali, facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Manoppello, estese mq 6340, riportato in catasto alla particella n. 755 parte del foglio di mappa n. 36 ed alle particelle numeri 153, 888, 895, 822 dei fogli di mappa numeri 34 e 36 del comune di Manoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 94 e 93

(10092)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Arcugnano

Con decreto interministeriale 23 ottobre 1975, n. 663, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex deposito esplosivi in grotta » sito nel comune di Arcugnano (Vicenza), località Villabalzana, distinto nel catasto di tale comune:

sezione E, *foglio* III:

pc. 270	mq	1.684;	pc. 251	mq	68;
pc. 271	»	869;	pc. 17	»	2.618;
pc. 14	»	15.352;	pc. 257	»	445;
pc. 198	»	560;	pc. 258	»	564;
pc. 30	»	861;	pc. 261	»	614;
pc. 241	»	1.341;	pc. 265	»	71;
pc. 242	»	1.000;	pc. 266	»	42;
pc. 245	»	1.006;	pc. 267	»	103;
pc. 250	»	282;	pc. 268	»	411,

per un totale di mq 27.891;

sezione E, *foglio* IV:

pc. 193	mq	352;	pc. 200	mq	329;
pc. 195	»	151;	pc. 201	»	6.708;
pc. 196	»	570;	pc. 71	»	5.776;
pc. 198	»	374;	pc. 202	»	13.393;
pc. 165	»	2.202;	pc. 182	»	3.272;
pc. 180	»	2.780;	pc. 183	»	137;
pc. 56	»	39;	pc. 206	»	110,

per un totale di mq 36.193.

(10110)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi speciali all'esportazione applicabili, dal 20 dicembre 1974 al 30 giugno 1975, ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1009/67/CEE (settore zucchero), a norma dei regolamenti (CEE) numero 3171/74 e n. 1644/75.

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 20-12-1974 al 2-3-1975	Dal 3-3-1975 al 30-6-1975
12.04	Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero:		
	A. barbabietole da zucchero:		
	ex I. fresche, con un tenore zuccherino pari o superiore al 12,5 %	74.553,50	76.701,50
	II. disseccate o in polvere	256.289,11	263.673,19
	B. canne da zucchero	51.254,49	52.731,21

(10044)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 225

Corso dei cambi del 27 novembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	683,40	683,40	683,70	683,40	683,50	683,30	683,50	683,40	683,40	683,40
Dollaro canadese . .	676,40	676,40	676,40	676,40	676,51	676,40	676,40	676,40	676,40	676,40
Franco svizzero	255,88	255,88	255,93	255,88	255,75	255,85	255,95	255,88	255,88	255,85
Corona danese	112,41	112,41	112,40	112,41	112,29	112,40	112,40	112,41	112,41	112,40
Corona norvegese	123,38	123,38	123,40	123,38	123,33	123,35	123,45	123,38	123,38	123,35
Corona svedese	155,19	155,19	155,23	155,19	155,21	155,20	155,30	155,19	155,19	155,15
Fiorino olandese . . .	254,51	254,51	254,90	254,51	254,82	254,50	255,05	254,51	254,51	254,50
Franco belga . . .	17,362	17,362	17,36	17,362	17,356	17,35	17,3750	17,362	17,362	17,35
Franco francese	153,85	153,85	153,85	153,85	153,75	153,85	153,95	153,85	153,85	153,85
Lira sterlina	1388,45	1388,45	1388,90	1388,45	1388,12	1388,40	1388,70	1388,45	1388,45	1388,45
Marco germanico . .	261,31	261,31	261,50	261,31	261,27	261,30	261,50	261,31	261,31	261,30
Scellino austriaco . . .	36,9425	36,9425	36,93	36,9425	36,92	36,94	36,98	36,9425	36,9425	36,95
Escudo portoghese . .	25,52	25,52	25,45	25,52	25,324	25,50	25,39	25,52	25,52	25,50
Peseta spagnola . .	11,484	11,484	11,50	11,484	11,475	11,48	11,4875	11,484	11,484	11,45
Yen giapponese .	2,256	2,256	2,2550	2,256	2,254	2,25	2,2575	2,256	2,256	2,25

Media dei titoli del 27 novembre 1975

Rendita 5 % 1935	97 —
Redimibile 3,50 % 1934	100,225
» 3,50 % (Ricostruzione)	91,875
» 5 % (Ricostruzione)	96,300
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,125
» 5 % (Città di Trieste)	93,325
» 5 % (Beni esteri)	92,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	85 —
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	83,400
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	82,450
» 6 % » » 1970-85 . . .	84,525
» 6 % » » 1971-86 . .	84,800
» 6 % » » 1972-87 . . .	83,350

Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977 .	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979 . . .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977) . .	97,250
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	92,350
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	91,825
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	86,675
» 5,50 % (» 1° aprile 1982) .	85,250
» poliennali 7 % (scad. 1° aprile 1978)	96,650
» » 9 % (» 1° aprile 1979)	98,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 novembre 1975

Dollaro USA	683,45
Dollaro canadese	676,40
Franco svizzero	255,915
Corona danese	112,405
Corona norvegese	123,415
Corona svedese	155,245
Fiorino olandese	254,98
Franco belga	17,368
Franco francese	153,90
Lira sterlina	1388,575
Marco germanico	261,405
Scellino austriaco	36,961
Escudo portoghese	25,455
Peseta spagnola	11,486
Yen giapponese	2,257

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 27-VE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 27-VE », a suo tempo assegnato alla ditta Sutto Ramiro, in Venezia, via Castello n. 4452.

(10093)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 68-VE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 68-VE », a suo tempo assegnato alla ditta Derai Rino, in Venezia, via Castello n. 1966.

(10094)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 29-VE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 29-VE », a suo tempo assegnato alla ditta Sorgato Marino, in Venezia, via S. Polo n. 1590.

(10095)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 34-VE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 34-VE », a suo tempo assegnato alla ditta Zennaro Giovanni, in Venezia. via S. Polo n. 41.

(10096)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 38-VE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 38-VE », a suo tempo assegnato alla ditta Colombo Carlo, in Venezia, via S. Polo n. 64.

(10097)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 43-VE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 43-VE », a suo tempo assegnato alla ditta Menegatti Angelo, in Venezia, via Sestiere Castello n. 5908.

(10098)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 61-VE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 61-VE », a suo tempo assegnato alla ditta Meggiolaro Giuseppe, in Venezia, via Cannaregio n. 5501.

(10100)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 55-VE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 55-VE », a suo tempo assegnato alla ditta De Biasi Duilio, in Venezia, via S. Croce n. 2151.

(10099)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Bartolomeo D'Angelo, nato ad Aversa (Caserta) il 23 marzo 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di architetto rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 28 aprile 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(10080)

Il dott. Ettore Rossi, nato a Torino il 22 maggio 1949, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Torino in data 28 marzo 1975.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

(10081)

Il dott. Massimo Casolari, nato a Modena il 7 dicembre 1949, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 15 maggio 1973.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(10082)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1975, registro n. 42 Istruzione, foglio n. 136, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal dott. Giulio Adamo, in data 18 settembre 1969, avverso l'esito del concorso ad un posto di assistente ordinario alla cattedra di contabilità di Stato della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Napoli bandito con decreto rettorale del 24 giugno 1968.

(10078)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1975, registro n. 53 Istruzione, foglio n. 166, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 27 settembre 1971 dalla prof.ssa Pirisino Filomena nata De Catiis per l'annullamento della decisione gerarchica 4 agosto 1971, n. 20093, emessa dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Sassari che ha rigettato il ricorso gerarchico prodotto dalla interessata avverso l'esclusione dalla graduatoria provinciale degli insegnanti non abilitati di materie letterarie nella scuola media.

(10079)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissioni giudicatrici del concorso nazionale a millecinquecento assegni biennali di addestramento scientifico e didattico.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, recante misure urgenti per l'università;

Visti il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1974, n. 27 Istruzione, foglio n. 243, concernente il regolamento per l'assegnazione degli assegni biennali di formazione scientifica e didattica da attribuire a giovani laureati e i decreti ministeriali 20 luglio 1974 e 14 ottobre 1974, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, addì 25 settembre 1974, registro n. 69 Istruzione, foglio n. 325, e addì 20 novembre 1974, registro n. 83, foglio n. 100, recanti modificazioni al regolamento in parola;

Visti i decreti ministeriali 20 luglio 1974 e 21 novembre 1974, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, addì 27 agosto 1974, registro n. 63, foglio n. 299, e addì 30 gennaio 1975, registro n. 7, foglio n. 379, con i quali è stato bandito il concorso nazionale a millecinquecento assegni biennali di addestramento didattico e scientifico per giovani laureati;

Considerato che, in analogia al conferimento delle borse di studio ministeriali, regolato con decreto ministeriale 5 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1971, registro n. 12, foglio n. 356, per la nomina delle commissioni giudicatrici di detto concorso è stato interpellato il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Udita la giunta della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominate le sottoelencate commissioni giudicatrici del concorso nazionale a millecinquecento assegni biennali di addestramento scientifico e didattico.

A far parte delle predette commissioni sono chiamati i seguenti professori:

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Membri effettivi:

Cassandro Giovanni - Roma;
Nicolò Rosario - Roma;
Spinelli Lorenzo - Bologna;
Casetta Elio - Torino;
Venturini Giancarlo - Parma;
Albanese Bernardo - Palermo;
De Luca Giuseppe - Bologna;
Colesanti Vittorio - Pavia;
Paladin Livio - Padova.

Membri supplenti:

Maffei Domenico - Siena;
Di Majo Fabrizio - Macerata;
Moroni Attilio - Macerata;
Ledda Franco - Pisa;
Durante Francesco - Catania;
Bona Ferdinando - Pavia;
Chiavario Mario - Pisa;
Piccardi Nicola - Perugia;
Pace Alessandro - Modena.

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

Membri effettivi:

De Cupis Adriano - Roma;
Di Nolfo Ennio - Padova;
Firpo Luigi - Torino;
Margiotta Groglio Francesco - Firenze;
Palazzo Agostino - Pisa.

Membri supplenti:

Pino Augusto - Perugia;
D'Amoja Fulvia - Messina;
Del Punta Veniero - Roma;
Vidal Enrico - Genova;
Barbano Filippo - Torino.

FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO

Membri effettivi:

Capaldo Pellegrino - Roma;
Sassi Salvatore - Napoli;
Gaetani D'Aragona Gabriele - Napoli;
Fabrizi Carlo - Roma;
Ferrero Giovanni - Torino;
Vianelli Silvio - Palermo;
Merlani Carlo - Roma;
Cacace Francesco - Genova;
Minutilli Federico - Roma.

Membri supplenti:

Fazzalari Elio - Roma;
Ruocco Domenico - Napoli;
Ricossa Sergio - Torino;
Arcelli Mario - Padova;
Pedone Antonio - Roma;
Motzo Giovanni - Napoli;
Somogyi Stefano - Palermo;
Varoli Giuseppe - Bologna;
Giannessi Franco - Pisa.

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Membri effettivi:

Lana Italo - Torino;
Gnoli Gherardo - Napoli orient.;
Capitani Ovidio - Bologna;
Mazza Mario - Catania;
De Cesare Raffaele - Milano;
Incardona Nunzio - Palermo;
Nenci Giuseppe - Pisa Sc. normale;
Varvaro Alberto - Napoli;
Durante Marcello - Roma;
Santucci Antonio - Bologna;
Gentili Bruno - Urbino;
Rizza Giovanni - Catania;
Lombardo Agostino - Roma;
Gallavotti Carlo - Roma;
Matthiae Paolo - Roma;
Cupaiuolo Fabio - Napoli;
Ferrarino Pietro - Padova;
Quacquarelli Antonio - Bari;
Petrucciani Mario - Urbino;
Rognoni Luigi - Bologna;
Branca Vittore - Padova;
Salinari Carlo - Roma;
Mossati Ruggiero - Roma;
Franchini Raffaello - Napoli;
Caracciolo Alberto - Genova;
Arnaldi Gerolamo - Roma;
Costa Corda Maria - Roma.

Membri supplenti:

Castorina Emanuele - Catania;
Bausani Alessandro - Napoli orient.;
Giunta Francesco - Palermo;
Musti Domenico - Urbino;
Colesanti Massimo - Roma;
Rigobello Armando - Perugia;
Bernardi Aurelio - Pavia;
Stussi Alfredo - Pisa;
Pellegrini G. Battista - Padova;
Semerari Giuseppe - Bari;
Ardizzone Giuseppe Antonio - Messina;
Giuliano Antonio - Genova;
Chiarini Paolo - Roma;
Tarditi Giovanni - Pavia;
Garbini Giovanni - Napoli orient.;
Giardina Giancarlo - Catania;
Ghiselli Alfredo - Bologna;
Salvatore Armando - Napoli;
Sanguinetti Edoardo - Salerno;

Ronga Luigi - Roma;
Resta Gianvito - Messina;
Segre Cesare - Pavia;
Caracciolo Alberto - Perugia;
Calabrò Gaetano - Salerno;
Crippa Romeo - Genova;
Marini Lino - Bologna:
Ottaviano Carmelo - Catania.

FACOLTÀ DI MAGISTERO

Membri effettivi:

Bardelli Ignazio - Roma;
Giancotti Francesco - Torino;
Frassinetti Paolo - Genova;
Sciacca Michele f. - Genova;
Cigada Sergio - Milano Catt.;
Del Bono Francesco - Roma;
Baldi Sergio - Firenze;
Lugarini Leo - L'Aquila;
Bertin G. Maria - Bologna;
Agazzi Aldo - Milano Catt.;
De Grada Eraldo - Roma;
Ferrarotti Francesco - Roma;
Belvederi Raffaele - Genova;
Petrocchi Giorgio - Roma.

Membri supplenti:

Corti Maria - Pavia;
Mariotti Italo - Bologna;
Luiselli Bruno - Roma;
Santinello Giovanni - Padova;
Iannini Pasquale - Roma;
Cases Cesare - Torino;
Rossi Sergio - Torino;
Negri Antimo - Perugia;
Becchi Egle - Ferrara;
Santomauro Gaetano - Bari;
Ossicini Adriano - Roma;
Antiochia Corrado - Roma;
Peri Illuminato - Palermo;
Girardi Enzo Noè - Milano Catt.

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Membri effettivi:

Sebastiani Mario - Cagliari;
Sorice Franco - Roma;
Salvatore Gaetano - Napoli;
Zanussi Carlo - Milano;
Comparini Leonetto - Siena;
Tosatti Egidio - Genova;
Castellani Alessandro - Pavia;
Saviano Mario - Modena;
Benigno Pietro - Palermo.

Membri supplenti:

Basile Attilio - Catania;
Giusti Giuseppe - Napoli;
Bonetti Eugenio - Bologna;
Malaguzzi Valeri Claudio - Bari;
Capurro Stelio - Genova;
Pellegrini Gianfranco - Milano;
De Lorenzo Franco - Napoli;
Cerquiglini Sergio - Roma;
Dessi Pietro - Cagliari.

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI DI CHIMICA INDUSTRIALE E SCIENZE NAUTICHE

Membri effettivi:

Merlin Hieke Oplinia - Venezia;
Giacomini Valerio - Roma;
Lanzavecchia Giulio - Milano;
Trevisan Livio - Pisa;
Martini Virgilio - Genova;
Scarano Edoardo - Napoli;
Renzoni Aristeo - Siena;
Simeon Giuseppe - Napoli Ist. navale;
Bertolini Fernando - Parma;
Sestini Giorgio - Firenze;
Villani Vinicio - Genova;
Procesi Paolo - Lecce;
Ferroni Enzo - Firenze;
Corradini Paolo - Napoli;
Fusco Raffaello - Milano;
Leandri Giuseppe - Genova;
Minganti Antonio - Genova;
Mandò Manlio - Firenze;
Costa Giovanni - Padova.

Membri supplenti:

Pellizzer Renato - Siena;
Gerola Filippo Marcabruno - Milano;
Consiglio Carlo - Roma;
Giannini Enzo - Siena;
Barnabei Ottavio - Bologna;
Guerritore Andrea - Milano;
Genovese Sebastiano - Messina;
Sposito Antonino - Napoli Ist. navale;
Avantaggiati Antonio - Bari;
Capriz Gianfranco - Pisa;
Cossu Aldo - Bari;
Magari Roberto - Siena;
Borello Enzo - Torino;
Nardelli Mario - Parma;
Passerini Riccardo - Venezia;
Grunanger Paolo - Pavia;
Rossi Aldo - Roma;
Bertolotti Mario - Roma;
Caglioti Giuseppe - Milano;
Succi Carlo - Milano;
Mannelli Italo - Pisa;
Minguzzi Angelo - Lecce;
Agodi Attilio - Catania.

FACOLTÀ DI FARMACIA

Membri effettivi:

Romeo Aurelio - Roma;
Biglino Giuseppe - Torino;
Paoletti Rodolfo - Milano.

Membri supplenti:

Sparatore Fabio - Napoli;
Ermili Aldo - Genova;
Piccinelli Dario - Roma.

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Membri effettivi:

Funaioli Ettore - Bologna;
Franciosi Vincenzo - Napoli;
Baccaredda Boy Mario - Pisa;
Zingales Giuseppe - Palermo;
Stragiotti Lelio - Torino;
Damiani Antonio - Bari;
Ruberti Antonio - Roma.

Membri supplenti:

Bianchi Giovanni - Milano Pol.;
Berio Angelo - Cagliari;
Ercoli Raffaele - Palermo;
Gasparini Ferdinando - Napoli;
Astarita Giovanni - Napoli;
Berardi Giorgio - Genova;
Piglione Luigi - Torino Pol.

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA

Membri effettivi:

Gamberini Italo - Firenze;
De Angelis D'Ossat Guglielmo - Roma;
Pizzetti Giulio - Torino;
Caronia Giuseppe - Palermo;
Aimonino Carlo - Venezia;
Carboneri Nino - Genova;
Cestelli Guidi Carlo - Roma.

Membri supplenti:

Sampaolesi Piero - Firenze;
Coppa Mario - Roma;
Gabetti Roberto - Torino;
Di Stefano Salvatore - Napoli;
De Carli Carlo - Milano;
Iossa Franco - Napoli;
Konig Gianni - Firenze.

FACOLTÀ DI AGRARIA

Membri effettivi:

Sansavini Silverio - Bologna;
Pacucci Giovanni - Bari;
Lucifero Mario - Pisa;
Florenzano Gino - Firenze;
Cantarelli Corrado - Milano;
Vidano Carlo - Torino.

Membri supplenti:

Scotton Mario Andrea - Perugia;
Ferro Ottone - Padova;
De Benedictis Michele - Napoli;
Salerno Mario - Palermo;
Rivoira Giuseppe - Sassari;
Foti Salvatore - Catania.

FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA

Membri effettivi:

Articli Delfo - Parma;
Seren Enio - Milano;
Viviani Romano - Bologna.

Membri supplenti:

Dozza Giancarlo - Perugia;
Bronzetti Pietro - Messina;
Gobetto Armando - Pisa.

Art. 2.

La spesa per il funzionamento delle commissioni ammontante a L. 37.000.000 (trentasettemilioni) sarà imputata sul capitolo 4005 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1975.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1975

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1975
Registro n. 82 Istruzione, foglio n. 246

(10230)

Sostituzione di un membro effettivo della commissione giudicatrice per la facoltà di lettere e filosofia del concorso nazionale a millecinquecento assegni biennali di addestramento scientifico e didattico.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, recante misure urgenti per l'università;

Visti i decreti ministeriali 20 luglio 1974 e 21 novembre 1974, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, addì 27 agosto 1974, registro n. 63, foglio n. 299, e addì 30 gennaio 1975, registro n. 7, foglio n. 379, con i quali è stato bandito il concorso nazionale a millecinquecento assegni biennali di formazione didattica e scientifica per giovani laureati;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1975 in corso di registrazione con il quale sono state nominate le commissioni per il concorso predetto;

Considerato che in analogia al conferimento delle borse di studio ministeriali, regolato con decreto ministeriale 5 febbraio 1971, per la nomina delle commissioni giudicatrici di detto concorso e stata interpellata la giunta della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione che si è espressa nell'adunanza dell'11 ottobre 1974;

Considerato che nel predetto parere per errore è stato incluso un docente appartenente alla facoltà di magistero fra i membri effettivi della commissione giudicatrice per gli assegni da attribuire ai giovani laureati della facoltà di lettere e filosofia, la medesima sezione prima, nell'adunanza del 7 dicembre 1974, ha ritenuto necessario correggere il parere già espresso;

Nella necessità di correggere il citato decreto ministeriale 1° agosto 1975, uniformandosi alla pronuncia della giunta della sezione prima del predetto Consiglio superiore;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Nunzio Incardona, ordinario di storia della filosofia teoretica nella facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo è nominato quale membro effettivo della commissione giudicatrice del concorso per l'attribuzione di millecinquecento assegni biennali di formazione scientifica e didattica per la facoltà di lettere e filosofia al posto del prof. Carlo Arata, ordinario di filosofia nella facoltà di magistero dell'Università di Trieste.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1975

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1975
Registro n. 82 Istruzione, foglio n. 247

(10231)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a due posti di aiuto assistente tecnico nel ruolo dei servizi della pesca, carriera esecutiva.

In data 10 novembre 1975 sono stati pubblicati, nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 11 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i risultati del concorso a due posti di aiuto assistente tecnico nel ruolo dei servizi della pesca, carriera esecutiva, indetto con decreto ministeriale 22 maggio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 23 dicembre 1974.

(10118)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a due posti di esperto aggiunto in prova nel ruolo dei servizi della pesca, carriera direttiva.

In data 10 novembre 1975 sono stati pubblicati, nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 11 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i risultati del concorso a due posti di esperto aggiunto in prova nel ruolo dei servizi della pesca, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 22 maggio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 334 del 21 dicembre 1974.

(10119)

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione giudicatrice del concorso a centocinquanta posti di commissario di pubblica sicurezza in prova

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 21 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1975, registro n. 15 Interno, foglio n. 178, con il quale è stato indetto un concorso per il conferimento di centocinquanta posti di commissario di pubblica sicurezza in prova, nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione nei ruoli del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto ministeriale 21 marzo 1953, n. 738;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le norme di esecuzione del testo unico stesso, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di centocinquanta posti di commissario di pubblica sicurezza in prova, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Napolitano dott. Mario, consigliere di Stato.

Componenti:

Dolce prof. Raffaele, libero docente di diritto penale presso l'Università di Roma;

Lubrano prof. Filippo, libero docente di diritto amministrativo presso l'Università di Cagliari;

Parodi dott. Enrico, dirigente superiore, vice prefetto;

Paceri dott. Rocco, dirigente superiore di pubblica sicurezza, direttore della Scuola superiore di polizia.

Il dott. Vito Melchiorre, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza, eserciterà le funzioni di segretario della commissione.

E' aggregato alla commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, quale esperto con voto consultivo: Fiorellino Pierino, interprete superiore, per la prova obbligatoria di lingue straniere.

Il relativo onere presuntivo di L. 500.000 graverà sul capitolo 2613 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 settembre 1975

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1975
Registro n. 20 Interni, foglio n. 222

(10379)

REGIONE LIGURIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di La Spezia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Sulla proposta dell'assessore all'igiene e sanità, sicurezza sociale, ed in attuazione delle direttive deliberate dalla giunta con deliberazione n. 1731 del 4 maggio 1973;

Visto il provvedimento n. 17 in data 10 settembre 1974, modificato con decreto n. 11 del 22 marzo 1975, dell'assessore regionale all'igiene e sanità, sicurezza sociale, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di La Spezia al 30 novembre 1973;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto il 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la terna proposta dall'ordine dei medici della provincia di La Spezia;

Vista la delibera del consorzio ostetrico di Vezzano Ligure-Arcola con la quale viene segnalato il nominativo sulla terna proposta dal collegio provinciale ostetriche di La Spezia ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Telese dott. Agostino, dirigente d'ufficio in servizio presso il comitato regionale di controllo di La Spezia.

Componenti:

Biagini dott. Alfredo, dirigente d'ufficio in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di La Spezia;

Podestà prof. Giovanni, dirigente dell'ufficio medico provinciale di Genova;

Gozzani dott. Luigi, specialista in ostetricia e ginecologia, residente in La Spezia, piazza Europa, 16;

Zacutti prof. Alberto, primario del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale civile di La Spezia;

Siciliani Liana, ostetrica condotta del comune di Bolano.

Segretario:

Gabrielli Maria Grazia in Castellini, funzionario in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di La Spezia.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* e avrà la sua sede presso l'ufficio del medico provinciale di La Spezia, via XX Settembre, 68.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di La Spezia, all'albo pretorio della prefettura di La Spezia e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Genova, addì 24 ottobre 1975

Il presidente: CAROSSINO

(10004)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 296/Sanità in data 26 giugno 1973, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Como alla data del 30 novembre 1972;

Considerato che si deve provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il decreto di delega n. 1382 dell'11 settembre 1975;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nella premessa è così costituita:

Presidente:

Piccolo dott. Antonio, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale.

Componenti:

Cinquesanti rag. Salvatore, direttore di sezione di ragioneria in servizio presso la prefettura di Como;

Peruzzo prof. Luciano, primario chirurgo dell'ospedale S. Anna di Como;

Piovella prof. Carlo, primario medico dell'ospedale di Lecco;

Manfredi dott. Manfredo, medico provinciale di Mantova;

Ceresa dott. Ferruccio, medico condotto di Oggiono.

Segretario:

Cavallo Giuseppe, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove d'esame avranno luogo in Como.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Como, della prefettura di Como e dei comuni interessati.

Milano, addì 29 settembre 1975

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(10046)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 341 prot. n. 775/75 in data 17 febbraio 1975 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1970 bandito con precedente decreto n. 2757 prot. n. 4026 in data 3 giugno 1971;

Visto il successivo decreto n. 342 prot. n. 775/75 in data 17 febbraio 1975 con il quale è stato provveduto all'assegnazione delle condotte ai relativi vincitori;

Considerato che il dott. Ceraolo Antonino vincitore della prima condotta medica di Monghidoro, ha rinunciato alla condotta stessa;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione di detta condotta ai candidati idonei che seguono in graduatoria, secondo l'ordine di preferenza da ciascuno indicata nella domanda di ammissione;

Visto che il dott. Tumore Antonino ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

La prima condotta del comune di Monghidoro è assegnata al dott. Tumore Antonino.

Bologna, addì 15 settembre 1975

Il medico provinciale: FINARELLI

(9916)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Forlì

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/782 del 15 marzo 1974, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di veterinario condotto del comune di Bagno di Romagna;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le segnalazioni dell'ordine dei veterinari della provincia di Forlì e del comune di Bagno di Romagna;

Vista la nota n. 61.3/2127 del 22 ottobre 1975 della regione Emilia-Romagna, assessorato alla sanità;

Visto il decreto n. 3179 del 10 novembre 1975 del medico provinciale di Forlì;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le leggi regionali 11 ottobre 1972, n. 9 e 12 marzo 1973, n. 16;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto del comune di Bagno di Romagna di cui in premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Sidoti dott. Salvatore, funzionario della sezione decentrata del comitato di controllo di Forlì.

Componenti:

Benazzi prof. Pietro, veterinario provinciale di Bologna;

Gentile prof. Giuseppe, docente di ruolo di patologia speciale e clinica medica veterinaria dell'Università di Bologna;

Montroni prof. Luigi, docente fuori ruolo in patologia generale e anatomia patologica veterinaria dell'Università di Bologna;

Cantoni Lughi dott. Giorgio, veterinario condotto del comune di Meldola.

Segretario:

Luongo dott. Angelo, funzionario amministrativo dell'ufficio del medico provinciale di Forlì.

Art. 2.

La predetta commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso l'istituto di clinica medica veterinaria dell'Università di Bologna.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Forlì, addì 11 novembre 1975

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(10006)

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA CURA DELLE MALATTIE REUMATICHE E CARDIOVASCOLARI «G. M. LANCISI» DI ANCONA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ancona, via Rodi, 5 - tel. 31872-28002.

(10391)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

In esecuzione della deliberazione consiliare 9 ottobre 1975, n. 8/220, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale presso l'ospedale mauriziano di Lanzo Torinese (Torino).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino, via Magellano, 1.

(10294)

OSPEDALE «S. MARIA MAGGIORE» DI TREIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 21 luglio 1975, n. 130 e 11 agosto 1975, n. 137, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di medicina generale;

un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Treia (Macerata).

(10289)

SPEDALI RIUNITI «S. MARIA MADDALENA» DI VOLTERRA

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 8 settembre 1975, n. 187, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di medicina generale lungodegenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Volterra (Pisa).

(10297)

OSPEDALE DI BORGONOVO VAL TIDONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 24 luglio 1975, n. 128 e 13 ottobre 1975, n. 196, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente chirurgo;

un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Borgonovo Val Tidone (Piacenza).

(10292)

OSPEDALE CIVILE DI MONTEFIASCONE

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

In esecuzione della deliberazione consiliare 17 gennaio 1975, n. 1, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Montefiascone (Viterbo).

(10293)

OSPEDALE CIVILE «S. ANTONIO ABATE» DI TOLMEZZO

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia

In esecuzione della deliberazione consiliare 8 settembre 1975, n. 183, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Tolmezzo (Udine).

(10295)

OSPEDALE «S. MATTEO DEGLI INFERMI» DI SPOLETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di immunoematologia e servizio trasfusionale.

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 18 settembre 1973, n. 393, 14 aprile 1975, n. 146 e 15 settembre 1975, n. 270, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di immunoematologia e servizio trasfusionale, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 152 del 14 giugno 1973.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 1.000 (da versare al tesoriere dell'ente, Banca popolare di Spoleto, sede centrale); a riprova dell'avvenuto versamento allegare alla domanda una ricevuta di vaglia postale intestato al detto tesoriere ovvero una quietanza rilasciata dallo stesso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Spoleto (Perugia), vicolo S. Matteo, 6.

(10296)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 10 ottobre 1975, n. 51.
Disciplina dell'assistenza ospedaliera della provincia autonoma di Bolzano.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 27 *ottobre* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Funzioni della provincia

La provincia autonoma di Bolzano esercita le funzioni in materia di assistenza ospedaliera anteriormente svolte dagli enti ed istituti anche previdenziali che gestiscono forme di assistenza contro le malattie e gli infortuni, nonchè delle casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, con decorrenza dal 1° gennaio 1975.

Art. 2.
Soggetti assistibili

Possono fruire dell'assistenza ospedaliera erogata dalla provincia:

a) i soggetti che ne abbiano diritto in base agli ordinamenti degli enti, istituti e casse mutue anteriormente competenti;

b) i soggetti iscritti presso qualsiasi Regione nei ruoli di cui all'art. 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

c) i soggetti non abbienti i quali si trovino nelle condizioni che davano titolo all'assistenza ospedaliera a carico dei comuni;

d) gli stranieri aventi titolo all'assistenza nel territorio della Repubblica in base a regolamenti della Comunità economica europea o a convenzioni ed accordi internazionali;

e) i soggetti aventi comunque diritto all'assistenza ospedaliera ai sensi della vigente legislazione.

Art. 3.
Strumenti di erogazione

La provincia eroga l'assistenza ospedaliera attraverso gli enti ospedalieri e gli altri enti, istituti e strutture di ricovero e cura, pubblici e privati, di cui all'art. 1 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10, aventi sedi nel territorio provinciale.
A tal fine la provincia si avvale direttamente ed in via primaria degli enti ospedalieri.

La provincia può stipulare altresì convenzioni con gli altri soggetti indicati nel primo comma, nel caso in cui ciò si renda necessario ai fini delle esigenze del servizio ospedaliero provinciale.

Per assicurare l'assistenza ospedaliera a tutta la popolazione a salvaguardia delle caratteristiche etniche e culturali, la provincia puo stipulare apposite convenzioni con cliniche universitarie o con altri istituti di ricovero e cura siti anche all'estero, limitatamente all'area culturale tedesca.

Salvo la disciplina organica nella legge provinciale sulla riforma sanitaria, gli enti ospedalieri devono istituire, a favore di soggetti non autosufficienti, sezioni o reparti di lungodegenza riabilitativa presso le strutture ospedaliere e/o presso istituti assistenziali dipendenti da enti pubblici. L'istituzione delle sezioni o dei reparti speciali di cui al comma precedente deve essere autorizzata dalla giunta provinciale, sentito il parere del comitato provinciale di sanità e, se trattasi di reparti o sezioni da istituire presso istituti assistenziali dipendenti da enti pubblici, la commissione provinciale per l'assistenza agli anziani.

Titolo II

PRESTAZIONI

Art. 4.
Livello delle prestazioni

La provincia eroga attraverso gli enti ospedalieri e gli enti, istituti e strutture convenzionati le prestazioni ospedaliere senza limiti di durata ed in modo uniforme qualunque sia il titolo di assistenza. Le camere speciali devono essere utilizzate, a giudizio insindacabile del sanitario curante responsabile, con preferenza su ogni altra destinazione, per il ricovero di infermi per i quali se ne ravvisi la necessità in base alla natura ed alle particolari esigenze terapeutiche della forma morbosa.

Art. 5.
Assistenza diretta

I soggetti di cui all'art. 2 della presente legge fruiscono dell'assistenza ospedaliera in forma diretta a carico della provincia.

Le prestazioni ospedaliere in forma diretta sono erogate dagli enti ospedalieri e dalle strutture pubbliche e private di ricovero e cura convenzionate.

Qualora si renda necessario il ricovero presso istituti di cura particolarmente specializzati, con i quali non ci siano convenzioni con la provincia o la Regione competente, o siano situati all'estero, l'assessorato competente, accertata la necessità del ricovero, nonchè l'impossibilità per il ricoverando di anticipare la spesa relativa, può concordare con l'istituto di cura, caso per caso, l'assunzione dell'onere del ricovero a carico della provincia, salvo ratifica da parte della giunta provinciale.

Art. 6.
Assistenza a rimborso

Ai soggetti residenti o domiciliati in provincia, che, avendo diritto ai sensi dell'art. 2 della presente legge all'assistenza erogata dalla provincia, si ricoverino in strutture pubbliche o private di ricovero e cura non convenzionate, la provincia rimborsa le spese effettivamente sostenute entro il limite massimo stabilito dalla giunta provinciale per gli ospedali di zona.

Ai fini del rimborso, la necessità e la durata del ricovero potranno essere convalidate, su richiesta dell'ufficio provinciale competente, da uno dei medici a ciò incaricati dalla giunta provinciale, sulla base della documentazione presentata ai sensi del successivo art. 13 o mediante ogni altro mezzo di accertamento ritenuto eventualmente necessario.

Per istituti di ricovero particolarmente specializzati, con i quali non ci siano convenzioni con la provincia o la Regione competente, o siano situati all'estero, resta facoltà della giunta provinciale, sentito il comitato provinciale di sanità, deliberare rimborsi in misura diversa da quella prevista al primo comma del presente articolo, fermo restando l'obbligo della presentazione di adeguata certificazione sanitaria attestante la sussistenza delle particolari condizioni richieste.

Art. 7.
Assistenza ospedaliera all'estero

La provincia assicura l'assistenza ospedaliera all'estero agli aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale secondo le disposizioni vigenti.

Art. 8.
Ricoveri in camere speciali

Gli aventi diritto all'assistenza sanitaria che chiedono il ricovero o il passaggio in camere speciali presso enti ospedalieri, devono corrispondere direttamente all'ente ricoverante l'importo giornaliero unitario del trattamento differenziale comprensivo del compenso per l'attività libero professionale dei medici, stabilito annualmente con deliberazione della giunta provinciale, sentiti gli enti stessi.

Per la ripartizione dei proventi di cui al precedente comma tra l'ente ospedaliero ed i medici si applicano le disposizioni previste dall'art. 6 della legge regionale 23 settembre 1970, n. 20, fermo restando quanto disposto dall'art. 7 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Per quanto riguarda la riscossione delle spese a carico dell'assistito ai sensi del primo comma del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 23.

I soggetti che abbiano titolo all'assistenza erogata dalla provincia e si ricoverino a richiesta in camere speciali presso istituti di ricovero convenzionati, sono tenuti al pagamento in proprio dei maggiori oneri previsti nelle rispettive convenzioni.

Titolo III

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 9.

Modalità di ammissione

Il ricovero è disposto quando non sia possibile provvedere alle cure del paziente mediante prestazioni ambulatoriali o domiciliari.

Il ricovero presso gli enti ospedalieri è disposto dal medico di guardia, ove si tratti di ricovero urgente, e dallo stesso, su proposta del sanitario curante, nell'ipotesi di ricovero ordinario.

La disposizione del medico di guardia equivale a tutti gli effetti ad impegnativa della provincia per i soggetti di cui al precedente art. 2.

Il ricovero presso strutture pubbliche e private convenzionate è concesso, a carico della provincia, su proposta del medico curante, dalla quale risulti la necessità della spedalizzazione, con facoltà di convalida da uno dei medici a ciò incaricati dalla giunta provinciale, salvo quanto disposto dalle singole convenzioni.

Art. 10.

Accettazione amministrativa

Gli enti ospedalieri ed i soggetti convenzionati di cui al primo comma dell'art. 3 della presente legge accertano al momento del ricovero se l'assistito abbia diritto all'assistenza ospedaliera a carico della provincia.

L'assistito o i suoi familiari sono tenuti a fornire la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento del diritto alla assistenza o, in mancanza, a sottoscrivere una dichiarazione attestante l'appartenenza ad una delle categorie assistibili.

In caso di falsità nella dichiarazione, attestazione e documentazione, di cui al precedente comma, si applica l'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 11.

Scheda di accettazione e dimissione

La giunta provinciale determina un modello di scheda di accettazione e dimissione.

Entro il decimo giorno di ciascun mese gli enti ospedalieri e gli enti, istituti e strutture, pubblici e privati, di ricovero e cura convenzionati e non convenzionati, inviano all'assessorato provinciale competente le schede di accettazione e dimissione relative ai ricoveri esauriti nel corso del mese precedente.

I soggetti di cui al comma precedente sono altresì tenuti a fornire a richiesta del competente assessorato provinciale informazioni concernenti le strutture e la loro funzionalità.

In difetto dell'invio della documentazione di cui ai precedenti commi, la provincia può sospendere il versamento delle somme dovute o in caso di enti, istituti e strutture convenzionati, adotta le sanzioni previste dall'art. 38 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10.

Art. 12.

Trasferimenti

Qualora debba farsi luogo al trasferimento di un infermo in altro ospedale o istituto di cura, anche fuori del territorio provinciale, il provvedimento è comunicato all'assessorato provinciale competente con l'indicazione dei motivi.

Per tutto il settore dell'assistenza ospedaliera nella provincia di Bolzano, la giunta provinciale può istituire un ufficio centrale per il rilevamento dei posti letto liberi e per il coordinamento del trasporto degli infermi. Tale ufficio fornisce, su richiesta, indicazioni ai pazienti, ai medici ed alle organizzazioni di pronto soccorso e di trasporto degli infermi sulle possibilità di ricovero. Le amministrazioni ospedaliere sono tenute a garantire la notificazione giornaliera dei posti letto disponibili all'ufficio in parola. Le spese concernenti l'istituzione e la gestione di tale ufficio sono a carico della provincia, anche per quanto concerne le cliniche private. La giunta provinciale è autorizzata a stabilire con apposito regolamento di esecuzione:

1) la sede, l'organizzazione e l'impostazione dell'attività dell'ufficio;

2) la forma, il contenuto e le modalità delle notificazioni.

Art. 13.

Rimborsi

I soggetti che intendano fruire dell'assistenza a rimborso, al fine di ottenere la corresponsione della quota a carico della provincia, possono chiedere al competente assessorato provinciale, il rimborso spettante, allegando la documentazione quietanzata delle spese sostenute, corredata dal referto medico dal quale dovrà risultare la diagnosi.

Il diritto al rimborso si prescrive entro un anno dalla data della dimissione.

La provincia provvede ai pagamenti con provvedimento di liquidazione da parte del funzionario delegato dalla giunta provinciale.

Art. 14.

Comunicazione agli enti mutualistici e previdenziali

In caso di ricovero dei soggetti di cui alla lettera *a)* del precedente art. 2, gli enti ospedalieri ed i soggetti convenzionati, di cui al primo comma dell'art. 3, notificano all'ente gestore dell'assistenza malattia e infortuni, a seconda della competenza, entro cinque giorni, la data del ricovero e la diagnosi, ed, al termine della degenza, la data di dimissione e la diagnosi.

La notifica avviene mediante l'utilizzo di apposito modello predisposto dall'assessorato alla sanità.

Sulla base delle notifiche di ricovero loro pervenute, gli enti gestori dell'assistenza di malattia ed infortuni accertano il diritto all'assistenza dei soggetti ricoverati ed in caso negativo ne danno comunicazione all'ente o istituto di ricovero competente entro cinque giorni.

Art. 15.

Vigilanza

In relazione all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge spetta alla provincia la vigilanza, anche mediante ispezioni sulla modalità di assunzione e sull'attività di ricovero e cura, con particolare riferimento all'andamento delle degenze e la applicazione del quinto e sesto comma dell'art. 38 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10.

In relazione alle comunicazioni, di cui al precedente art. 11, la provincia provvede agli eventuali accertamenti del diritto all'assistenza ospedaliera dei ricoverati, acquisendo le opportune informazioni presso gli enti competenti.

Nel caso in cui un ricoverato non avesse diritto all'assistenza ospedaliera, la provincia non provvede al pagamento delle spese di degenza. Qualora il pagamento sia già avvenuto o si tratti di ricovero presso enti ospedalieri, procede all'addebito agli interessati delle spese di degenza ed al recupero delle stesse a mezzo di ingiunzione fiscale.

Titolo IV

RUOLO PROVINCIALE

Art. 16.

Istituzione del ruolo provinciale

E' istituito il ruolo provinciale per l'assistenza ospedaliera di cui all'art. 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Possono essere iscritti nel ruolo, su richiesta, i cittadini italiani residenti in un comune della provincia, nonchè i cittadini stranieri e gli apolidi ivi stabilmente dimoranti, che non abbiano diritto per altro titolo all'assistenza erogata dalla provincia stessa.

Art. 17.

Procedura di iscrizione

La domanda di iscrizione nel ruolo provinciale di cui al precedente articolo deve essere compilata su apposito modello predisposto dall'assessorato alla sanità e presentata al comune di residenza o domicilio.

Per conto dei minori ed interdetti la domanda è presentata dal legale rappresentante, il quale risponde personalmente per il pagamento della quota di iscrizione di cui al successivo art. 19, salvo rivalsa nei confronti del rappresentato.

All'atto della presentazione della domanda il comune rilascia al richiedente una ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda stessa.

La ricevuta di cui al comma precedente, nelle more del perfezionamento delle operazioni di iscrizione nel ruolo, consente di fruire dell'assistenza ospedaliera nei termini del successivo art. 18.

Le iscrizioni sono disposte dal sindaco del comune in conformità alle direttive della giunta provinciale.

Il sindaco del comune rilascia, all'atto del perfezionamento dell'iscrizione, apposito documento comprovante l'avvenuta iscrizione ed è tenuto a trasmettere periodicamente gli elenchi degli iscritti alla giunta provinciale ed alla locale esattoria delle imposte.

Art. 18.

Assistenza agli iscritti nel ruolo provinciale e possibilità di cancellazione

L'assistenza ospedaliera agli iscritti nell'apposito ruolo provinciale è erogata nelle forme di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge ed ha decorrenza dal trentesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la domanda di iscrizione.

In caso di neonati o di soggetti che abbiano perso il diritto all'assistenza ad altro titolo, ivi compresi i cittadini residenti in un comune della provincia, che, essendosi trovati all'estero per motivi di lavoro, siano rientrati nel territorio nazionale, l'assistenza ospedaliera è erogata rispettivamente dalla data della nascita, di decadenza dal diritto ad altro titolo o di rientro nel territorio nazionale, semprechè la domanda di iscrizione sia presentata entro sessanta giorni dal menzionato evento.

L'iscrizione ha effetto dal primo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda ed è operante per tre anni e si intende rinnnovata di triennio in triennio ove non venga notificata disdetta al sindaco del comune di residenza o domicilio almeno sei mesi prima della scadenza.

La cancellazione dal ruolo prima della fine del triennio è disposta dal sindaco del comune a domanda dell'interessato, ove questi abbia acquisito il diritto per altro titolo all'assistenza ospedaliera erogata dalla provincia, ovvero d'ufficio in caso di morte.

Nei casi contemplati dal precedente comma la cancellazione dal ruolo provinciale ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

Art. 19.

Quota di iscrizione

L'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 16 della presente legge comporta il pagamento da parte dell'interessato di una somma che per il 1975 è pari alla spesa media capitaria annua per l'assistenza ospedaliera rilevata dalla cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano per il 1974 e che verrà determinata dalla giunta provinciale per gli anni successivi.

La quota annua per il 1975 è provvisoriamente determinata in L. 50.000, salvo conguaglio all'atto del pagamento della quota determinata in via definitiva ai sensi del comma precedente.

L'obbligo di pagamento sussiste per il periodo per il quale, ai sensi degli articoli 18 e 27 della presente legge ha effetto l'iscrizione al ruolo provinciale.

Per i lavoratori stagionali all'estero, che rientrano nel territorio nazionale, l'importo di cui al primo comma del presente articolo viene commisurato al periodo medio di permanenza della categoria di appartenenza nel territorio nazionale determinato dalla giunta provinciale.

Per i cittadini residenti in un comune della provincia, che lavorino stabilmente all'estero e rientrino saltuariamente nel territorio nazionale per trascorrervi le ferie o giorni di riposo, ivi compresi i pendolari frontalieri, l'importo di cui al primo comma del presente articolo viene commisurato a due mensilità annue.

La riscossione delle quote avviene con la procedura prevista per la riscossione delle imposte dirette da parte dell'esattoria, sulla base degli elenchi ad essa rimessi dai comuni, e le relative entrate sono versate al bilancio dello Stato per essere assegnate al fondo per l'assistenza ospedaliera di cui all'art. 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 20.

Cancellazione dal ruolo - Rimborsi

Il sindaco del comune comunica le avvenute cancellazioni dal ruolo provinciale all'esattoria, la quale provvede all'eventuale rimborso delle somme riscosse per il periodo successivo alla cancellazione dal ruolo.

Art. 21.

Assistenza ai non abbienti

I non abbienti di cui alla lettera c) del precedente art. 2, residenti in un comune della provincia, sono iscritti, d'ufficio o a domanda, gratuitamente nell'apposito ruolo provinciale di cui al precedente art. 16, dal sindaco del comune di residenza previa deliberazione della giunta comunale.

L'iscrizione può essere concessa qualora, a giudizio dello organo deliberante, la corresponsione della quota di iscrizione di cui al precedente art. 19 costituisca un grave onere economico per l'interessato e per i suoi familiari.

Ai fini del rilascio del documento di iscrizione e della comunicazione degli iscritti alla giunta provinciale, vale quanto disposto dall'ultimo comma del precedente art. 17.

Il diritto all'assistenza docorre ad ogni effetto dal primo gennaio dell'anno di iscrizione.

L'assistenza ai non abbienti residenti nei comuni di altre regioni è erogata sulla base della documentazione richiesta per lo stesso titolo dalla Regione di appartenenza.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

Mezzi di impugnazione

Al fine di salvaguardare i diritti spettanti agli interessati ai sensi della presente legge, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto del ricorso stesso, ad un'apposita commissione istituita presso l'assessorato provinciale competente, denominata: commissione provinciale per la decisione dei ricorsi in materia di assistenza ospedaliera. La commissione è competente anche a ricevere, indagare e fare raccomandazioni a chi di competenza in ordine a lagnanze presentate per iscritto dai soggetti assistibili di cui agli articoli 2 e 23 della presente legge.

La commissione, nominata dalla giunta provinciale, è formata da sei componenti, oltre all'assessore provinciale competente o un suo delegato che la presiede.

In caso di ricovero d'urgenza di soggetti meno abbienti, non aventi diritto, all'atto del ricovero, all'assistenza ospedaliera gestita dalla provincia, ma l'abbiano acquisito a qualsiasi titolo entro sessanta giorni dalla data del ricovero stesso, oppure siano deceduti, la commissione, su conforme richiesta degli interessati, può porre il ricovero in tutto o in parte a carico della provincia. Tale beneficio può essere concesso solo qualora dalla documentazione prodotta dagli interessati risulti trattarsi, di soggetti per i quali, a giudizio della commissione, il pagamento dell'intera spesa di degenza o parte di essa costituisca un grave onere economico.

Art. 23.

Ricovero dei non aventi diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla provincia

Il ricovero dei soggetti non aventi diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla provincia ai sensi del precedente art. 2 comporta il pagamento delle relative prestazioni.

Per gli enti ospedalieri il costo giornaliero del ricovero in corsia è determinato dalla giunta provinciale sulla base di tutti gli elementi che concorrono a formare la spesa relativa.

Egualmente la giunta provinciale determina l'importo giornaliero relativo al solo trattamento alberghiero per i ricoverati in camere speciali, salva la facoltà degli enti ospedalieri di riscuotere anche compensi per prestazioni libero professionali spettanti a norma delle disposizioni vigenti.

Nel caso di ricovero presso enti ospedalieri l'importo è versato agli stessi, che trattengono la parte di loro spettanza quale anticipazione sulle quote del fondo pronviciale per l'assistenza ospedaliera di loro competenza.

In caso di mancato pagamento l'ente ospedaliero ne dà comunicazione alla provincia per l'esercizio delle azioni previste dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639, e successive modifiche.

Nel caso di ricovero in strutture convenzionate il costo giornaliero del ricovero in corsia è quello previsto dalle singole convenzioni in vigore ed è versato direttamente agli enti o istituti gestori quale corrispettivo del ricovero.

La mancanza di diritto all'assistenza da parte della provincia non può comportare il rifiuto delle prestazioni ospedaliere d'urgenza da parte degli enti ospedalieri.

Art. 24.

Convenzioni

Alla stipulazione delle convenzioni di cui all'art. 3 della presente legge provvede il presidente della giunta provinciale debitamente autorizzato con deliberazione della giunta stessa.

Le convenzioni dovranno essere conformi ad uno schema tipo elaborato dall'assessorato competente ed approvato dalla giunta provinciale.

Art. 25.

Subentro nelle convenzioni in atto

Ai sensi dell'art. 18, terzo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, la provincia subentra nelle convenzioni in atto alla data dell'11 luglio 1974 limitatamente alle prestazioni di ricovero in corsia.

Le convenzioni di cui al primo comma del presente articolo decadono all'atto dell'approvazione delle nuove convenzioni, di cui all'art. 23 della presente legge.

Al fine di assicurare uniformità di accesso e trattamento, la giunta provinciale può modificare le convenzioni in atto anche prima dei termini di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 26.

Rivalsa nei casi di responsabilità civile

Quando il ricovero sia determinato da fatto comportante presumibile responsabilità di terzi, gli enti ospedalieri e gli enti, istituti e strutture di ricovero convenzionati e non convenzionati sono tenuti a trasmettere alla giunta provinciale ed all'ente gestore dell'assistenza malattia e infortuni ogni elemento ed informazione in loro possesso, ai fini dell'esercizio delle relative ragioni ed azioni di recupero.

Art. 27.

Iscrizione retroattiva nel ruolo provinciale

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la iscrizione nel ruolo provinciale di cui all'art. 16 è ammessa con effetto dal 1° gennaio 1975, qualora ciò venga espressamente richiesto nella domanda di iscrizione. In tal caso anche il diritto all'assistenza ospedaliera decorre da tale data.

L'iscrizione ai sensi ed agli effetti di quanto disposto dal precedente comma, può essere richiesta, da parte degli eredi, anche per coloro che siano deceduti nel periodo tra il 31 dicembre 1974 e la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. In tali casi la quota di iscrizione di cui al precedente art. 19 è dovuta per tutto l'anno 1975.

Art. 28.

Provincia di Trento e rapporti tra le regioni

Agli effetti della presente legge alle regioni è equiparata la provincia autonoma di Trento.

In quanto necessario, i rapporti tra la provincia e le altre regioni saranno regolati da appositi accordi.

Art. 29.

Rinvio ad altre norme

Per quanto non disciplinato nella presente legge si applicano le norme del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e, in quanto compatibili, le altre disposizioni riguardanti la materia.

Art. 30.

Esercizio di competenze della Regione

La provincia esercita le funzioni attribuite alla regione Trentino-Alto Adige dalle leggi regionali 31 ottobre 1969, n. 10: « Enti ospedalieri ed assistenza ospedaliera » e 23 settembre 1970, n. 20: « Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri », ad eccezione dell'approvazione degli statuti e relative modifiche degli enti ospedalieri.

Art. 31.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 10 ottobre 1975

MAGNAGO

Visto, *il commissario del governo per la provincia*: DE PRETIS

(10170)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100753170)